



Corte IV
D-6024/2019

Sentenza del 5 dicembre 2019

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Roswitha Petry,
cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti

A. _____, nato il (...), con la moglie
B. _____, nata il (...), ed i figli
C. _____, nata il (...),
D. _____, nato il (...),
Siria,
Via al Fiume 13, 6962 Viganello,
ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 15 ottobre 2019.

Visto:

la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera il 6 ottobre 2016 in loro nome e per conto dei figli,

i verbali d'audizione del 26 settembre 2019 relativi a A. _____ (di seguito: verbale 1) e B. _____ (di seguito: verbale 2),

la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 15 ottobre 2019, notificata il giorno seguente (cfr. risultanze processuali; atto A31), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento degli richiedenti dalla Svizzera, salvo ritenerne inesigibile l'esecuzione, da cui la contestuale ammissione provvisoria,

il 14 novembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 15 novembre 2019), con cui i ricorrenti hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine alla conferma dell'ammissione provvisoria; contestualmente di essere ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protestate tasse, spese e ripetibili,

la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 15 novembre 2019 ai ricorrenti dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato:

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1),

che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF,

che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA,

che i ricorrenti sono toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che sono legittimati ad aggravarsi contro di essa,

che i requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,

che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,

che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi),

che il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),

che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 15 ottobre 2019 e non avendo essi contestato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione della concessione dell'asilo e del riconoscimento dello statuto di rifugiato,

che sui medesimi presupposti, la conclusione ricorsuale volta alla concessione dell'ammissione provvisoria è da considerarsi priva di oggetto,

che i richiedenti, cittadini siriani di religione cristiana con ultimo domicilio a E._____ (Homs), hanno lasciato il proprio paese d'origine il 4 ottobre del

2016 per recarsi in Libano; che sono giunti legalmente in Svizzera due giorni dopo previo ottenimento di un visto presso l'ambasciata di Beirut,

che essi hanno ricondotto la loro domanda d'asilo innanzitutto alla precaria situazione securitaria e congiunturale vigente in Siria a seguito dello scoppio della guerra civile; che i ricorrenti sarebbero stati sottoposti a dei controlli presso posti di blocco, saldatisi senza conseguenze; che più generalmente, nella regione vi sarebbe stata penuria di medicinali, il rischio di essere colpiti da razzi e bombe e una situazione economica e lavorativa molto difficile; che le risultanze del conflitto sarebbero state ben presenti, non essendo infrequente incappare in cadaveri a bordo delle strade; che nella fabbrica in cui lavorava A. _____ sarebbero avvenute due esplosioni; che quest'ultimo, che ricopriva un incarico di responsabilità, si sarebbe dimesso due mesi prima dell'espatrio, dopo che alcune persone che gli insorgenti ritengono appartenere ad una locale milizia, avrebbero temporaneamente occupato il vigneto di famiglia; che dopo l'espatrio A. _____ avrebbe appreso dal fratello che gli occupanti avrebbero chiesto di lui; che egli teme infine di essere convocato quale riservista, essendosi l'età di arruolamento vieppiù prolungata (cfr. atti A25 e A24),

che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,

che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),

che nella querelata decisione l'autorità inferiore ha considerato irrilevanti l'integralità dei motivi d'asilo adottati dagli insorgenti,

che nel gravame, gli insorgenti, dopo aver rammentato e precisato i fatti esposti in corso di procedura, avversano la valutazione dell'autorità di prima istanza; che quanto occorsogli configgerebbe dei seri pregiudizi, non trattandosi invero di questioni attinenti al contesto generale di violenza in essere,

che la tesi ricorsuale non può essere seguita,

che la che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine,

che gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo,

che per essere rilevanti in materia d'asilo, le misure adottate debbono inoltre raggiungere una certa intensità, rendendo oggettivamente non sopportabile l'esistenza (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1),

che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata); che sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii),

che ne presente caso, appare dunque incontestabile che le motivazioni addotte non giustificano il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo,

che in primo luogo, l'episodio della provvisoria occupazione dei terreni agricoli di famiglia non si apparenta ad una persecuzione né lascia presupporre che i timori di persecuzioni future in capo ai ricorrenti siano fondati; che tale avvenimento non raggiunge infatti un'intensità sufficiente; che del resto,

dagli atti non è possibile evincere indicazioni che permettano di ricondurre l'episodio ad un motivo di cui all'art. 3 LAsi,

che il timore di essere convocato quale riservista esternato da A._____, in assenza di una convocazione e di elementi per ritenere che un'ipotetica sanzione per renitenza risulterebbe aggravata da motivi pertinenti in materia d'asilo, non è a sua volta influente sull'esito della vertenza (cfr. cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5; GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8),

che è infine fuori di dubbio che le restanti motivazioni avanzate dagli insorgenti in corso di procedura non rientrano nelle circostanze implicanti la concessione dell'asilo in Svizzera; che le condizioni securitarie e congiunturali causali ad conflitto in essere non giustificano il riconoscimento dello statuto di rifugiato ma possono semmai essere prese in conto nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-5884/2015 del 13 aprile 2017 [pubblicata come ref.] consid. 6.10, più recentemente sentenza del Tribunale D-5508/2018 del 20 marzo 2019),

che oltremodo, la sola appartenenza alla comunità cristiana non risulta pertinente, conto tenuto che giurisprudenza invalsa ha già escluso l'esistenza di una persecuzione collettiva (cfr. sentenze del Tribunale D-5884/2015 consid. 6.11),

che di conseguenza, la decisione dell'autorità inferiore va confermata ed il ricorso respinto

che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto,

che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),

che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Lorenzo Rapelli

Data di spedizione: